

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria – Catanzaro: I Sezione, 26 ottobre 2004, n. 2001.

La disposizione di cui all'art. 33 del t.u. 570/1960, secondo la quale non sono ammessi contrassegni elettorali riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa, va interpretato restrittivamente. Non rientra in tale divieto la riproduzione di un campanile, nell'ambito di un logo che mira a riprodurre in forma stilizzata lo scorcio di un paese.

La rinuncia alla candidatura può interferire con il corso del procedimento elettorale solo se fatta nel rispetto dei termini e delle forme di legge (scadenza del termine per la presentazione delle candidature e autenticazione delle sottoscrizioni). Legittimamente il Prefetto dà corso al turno di ballottaggio pur in presenza di espressa rinuncia alla candidatura ufficializzata da entrambi i contendenti.

L'omessa indicazione, nel materiale pubblicitario, del committente responsabile non ha effetto invalidante sulle operazioni elettorali, ma rileva unicamente ai fini dell'applicazione di una sanzione amministrativa.

Omissis.

Ad abundantiam, va osservato che la censura sarebbe risultata infondata anche all'esame del merito, posto che la prefata disposizione dell'art. 33 cit., laddove esclude il ricorso ad immagini o soggetti di natura religiosa nei contrassegni di lista, è disposizione che va interpretata restrittivamente, in quanto limitativa di un diritto di libertà. Ciò detto, non pare che, nella specie, la mera riproduzione di un campanile di una chiesa, nell'ambito di un logo che mira a riprodurre in forma stilizzata lo scorcio di un paese (sotto il profilo paesaggistico), possa farsi rientrare nelle previsioni interdittive della disposizione dianzi indicata; non si vede infatti come l'impressione che ne trae l'osservatore possa addirittura coinvolgere il suo sentimento religioso sì da condizionarne la volontà elettorale.

La ulteriore questione fatta valere a mezzo del secondo motivo di gravame attiene alla asserita improcedibilità delle operazioni elettorali, ed in particolare al turno di votazione c.d di ballottaggio, a seguito della simultanea rinuncia alla candidatura di entrambi i candidati alla carica di sindaco.

Riguardata sotto tal profilo, ben può dirsi che la questione, per la sua immediata ricaduta sulle operazioni elettorali successive ai prefati atti di rinuncia, rientra nella giurisdizione di questo giudice amministrativo.

Anche tale questione, tuttavia, deve ritenersi infondata all'esame del merito e come tale va integralmente disattesa.

In perfetta aderenza con l'indirizzo giurisprudenziale tracciato dal Consiglio di Stato (sez. V, 1 ottobre 1998 n. 1384), il Collegio è del parere che, ferma restando la possibilità per il candidato eletto di abdicare in ogni tempo dalla carica, la rinuncia alla candidatura può interferire con il corso del procedimento elettorale solo se fatta nel rispetto dei termini e delle forme di legge. Quanto al termine, lo stesso deve coincidere con quello di scadenza previsto per la presentazione delle candidature, mentre per ciò che riguarda il requisito di forma, si impone la dichiarazione autenticata, per simmetria con l'omologo atto di accettazione.

Nel caso all'esame è pacifico che i candidati alla carica di sindaco abbiano rinunciato alla candidatura, peraltro con atto sfornito de suddetti requisiti formali, nell'intervallo temporale intercorrente tra un turno e l'altro di votazione.

*Ciò induce il Collegio a ritenere che quegli atti di rinuncia siano di per sé incapaci di provocare l'arresto procedimentale delle operazioni elettorali posto che, come detto, la rinuncia alla candidatura anche per le inevitabili interferenze sulla sfera dei terzi (altri candidati e, soprattutto, elettori), non è esercitabile *ad libitum*; al contrario, una volta intervenuta l'approvazione della lista da parte della Commissione elettorale circondariale e la pubblicazione delle candidature, la volontà di rinuncia non può esplicarsi altrimenti che astenendosi dal partecipare alla competizione elettorale e rinunciando alla eventuale elezione, fermo restando il naturale corso delle operazioni elettorali. Incensurabili dunque appaiono le gravate determinazioni prefettizie con le quali si è palesato l'intendimento di dar corso all'ulteriore seguito delle operazioni elettorali, pur a fronte dei ridetti atti rinunciativi delle candidature.*

Da ultimo, va osservato che del tutto prive di consistenza si appalesano le restanti censure sollevate dai ricorrenti.

4.1 La prima, inerente la omessa indicazione del committente sul materiale pubblicitario della lista capeggiata dal signor ..., è priva di pregio per la ragione che, anche ove in concreto verificatasi, tale omissione non riverbera effetto invalidante alcuno sulle operazioni elettorali (come assumono i ricorrenti), ma rileva unicamente ai fini

della applicazione, nel concorso di tutte le condizioni, alla applicazione di una sanzione amministrativa a carico del responsabile della infrazione.

Omissis.